

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro sedi

**OGGETTO: Dipartimento Certificazione e Ispezione**

**Circolare tecnica DC N° 23/2021 – Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

**Il quadro generale di riferimento**

La direttiva 2018/851/UE ha modificato in maniera significativa la direttiva "madre" in materia di rifiuti e ha riscritto l'articolo 6 della stessa direttiva 2008/98/Ce sulla cessazione della qualifica di rifiuto (**End of Waste**).

L'End of Waste è un processo di recupero di un rifiuto al termine del quale esso perde tale qualifica e diventa un "prodotto" nel rispetto di precisi criteri definiti dal Legislatore.

Con questo intervento sull'articolo 6 della direttiva del 2008, la Commissione consente agli Stati membri, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione, di stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni per la cessazione della qualifica per determinati tipi di rifiuti.

I provvedimenti degli Stati membri, così come quelli della Commissione, garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Essi prevedono specifiche in riferimento a:

- i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- i requisiti affinché i sistemi di gestione ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accREDITAMENTO, se del caso;
- dichiarazione di conformità.

Inoltre è importante sottolineare che se non sono stabiliti criteri End of Waste a livello Ue, gli Stati membri possono stabilire criteri EoW dettagliati e riferiti a determinati tipi di rifiuti.

Gli impianti che vogliono produrre "carta recuperata" hanno 180 giorni di tempo per riorganizzare il proprio processo di produzione e presentare all'autorità competente una domanda di aggiornamento della propria autorizzazione.

Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti EoW previsti dalla direttiva.

In questo contesto è incardinato il DM 22 settembre 2020, n. 188 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### Processo di certificazione

#### REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Norma di certificazione (riferimenti principali)	UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF24.
Scopo del certificato	Recupero end of waste di rifiuti di carta e cartone come indicato dall'articolo 6 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020.
Ulteriori prescrizioni	Le informazioni documentate (definite Manuale della Qualità nel testo di legge) dell'Organizzazione certificata devono far riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>a) procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;</li><li>b) piano di campionamento.</li></ul>
Tempi di verifica e periodicità delle verifiche	Per aziende che ottengono questa certificazione in una verifica iniziale ISO 9001 o rinnovo, o comunque per aziende già certificate da meno di 1 anno: <ul style="list-style-type: none"><li>• si procede all'effettuazione di una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità;</li><li>• in una delle due successive verifiche di sorveglianza, si procede all'effettuazione di almeno una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità.</li></ul>

	<p>Per aziende che richiedono questa verifica congiuntamente ad una sorveglianza ISO 9001, o comunque per aziende già certificate da almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si procede all'effettuazione di una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità, congiuntamente o meno alla verifica di sorveglianza ISO 9001</li> </ul> <p>Per i cicli di certificazione successivi, durante il ciclo triennale di certificazione, si procede all'effettuazione di almeno una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto da IAF MD05, tabella schema Qualità.</p> <p>Se questa certificazione è rilasciata da un organismo differente da quello che ha rilasciato la certificazione ISO 9001, valgono le indicazioni sopra riportate, ma la durata della verifica è almeno di 1 giornata.</p>
Criteri di competenza dei GVI	Nel team di verifica devono essere presenti auditor competenti per lo schema SGQ IAF24 con conoscenza dei requisiti del DM 188/2020.
Criteri di competenza del decision maker	Le competenze devono essere pari a quelle previste per deliberare pratiche per lo schema SGQ IAF24 con conoscenza dei requisiti del DM 188/2020.
Ulteriori informazioni	<p>Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DM188/2020, il periodo di conservazione del campione di cui all'articolo 5, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) per il codice NACE 38.32 e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (settore IAF 24 per scopi di certificazione coerenti con quelli indicati nel certificato 9001) rilasciata da Organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Ai fini della riduzione di cui sopra, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;</li> <li>b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;</li> <li>c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.</li> </ol>

Modalità di verifica previste dal DM 188/2020	Il GVI del CAB deve acquisire tutte le evidenze atte a dimostrare la piena applicazione di tutti i requisiti stabiliti dal DM sui rifiuti in ingresso, sugli EoW in uscita, sui controlli e sui processi; a tal proposito, in funzione della complessità delle richieste del Decreto Ministeriale, deve essere predisposta una specifica check-list per la verifica.
---	--

## Processo di accreditamento

Le verifiche necessarie per il rilascio dell'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione operanti a fronte del "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." devono essere condotte da Organismi di Certificazione accREDITATI secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 Schema SGQ IAF24.

Il certificato di accREDITAMENTO conterrà una specifica dicitura per le attività di cui al paragrafo precedente.

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accREDITAMENTI ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accREDITAMENTO o estensione.

Nel caso in cui l'OdC posseda già accREDITAMENTI rilasciati da altri Enti di AccREDITAMENTO, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-01 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, integrati dalle seguenti regole:

### ITER DI ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE

A	OdC non ancora accREDITATO ISO/IEC 17021	Esame documentale di 1 giornata. Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate. 1 Verifica in accompagnamento. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.
B	OdC già accREDITATO per lo schema ISO/IEC 17021, schema SGQ non per il codice IAF24	Esame documentale di 1 giornata 1 Verifica in accompagnamento. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.
C	OdC già accREDITATO per lo schema ISO/IEC 17021 e per lo schema SGQ IAF24	Esame documentale di 1 giornata 1 Verifica in accompagnamento <b>da effettuare anche dopo la concessione dell'accREDITAMENTO, ma comunque</b>

		<b>entro il 2022.</b> ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
--	--	--

Le verifiche di accompagnamento dovranno garantire la rappresentatività dell'audit dell'organismo rispetto allo specifico scopo di accreditamento, ovvero garantire l'osservazione da parte di ACCREDIA della verifica dell'organismo sui processi di recupero di carta e cartone sino alla cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone.

### **Mantenimento dell'accreditamento**

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso più di 201 certificati nello schema, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**

Direttore Dipartimento  
Certificazione e Ispezione